

La mappa del provvedimento

Norma	Contenuto
Risultati differenziali (Legge 191/2009, articolo 1, comma 1)	L'articolo 1, al comma 1, fissa, per il 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 63.000 milioni (al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie), mentre il ricorso al mercato è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni. Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, per gli anni 2011 e 2012. Ai sensi del comma 3, i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate per rimborsare passività prima della scadenza ovvero per ristrutturare passività preesistenti. Il comma 4 destina le eventuali maggiori disponibilità finanziarie realizzate nel 2010 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
Acconto Irpef per l'anno 2009 (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 6 a 8)	I commi da 6 a 8 disciplinano, con riferimento alla riduzione dell'acconto Irpef 2009 disposto dal decreto-legge 168/2009, le modalità di recupero dell'eccedenza dell'imposta versata dai soggetti che - non avendo rideterminato l'importo dovuto - hanno effettuato un maggiore versamento determinato applicando le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto legge n. 168. In particolare, al contribuente che ha effettuato il maggiore versamento è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in compensazione sin dal primo pagamento di altre imposte, tributi o contributi (comma 6). Se, invece, l'acconto è stato trattenuto dal sostituto d'imposta e da quest'ultimo versato all'Erario, l'eccedenza è restituita al contribuente con il pagamento degli emolumenti del mese di dicembre 2009 e il sostituto d'imposta è autorizzato a effettuare lo scomputo della maggiore quota dai successivi versamenti dovuti (commi 7 e 8). Si segnala che le disposizioni previste nei commi in esame risultano già vigenti con decorrenza 24 novembre 2009 in quanto contenute nei commi da 2 a 4 dell'articolo 1 del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto dal decreto legge 23 novembre 2009 n. 168, entrato in vigore il 24 novembre 2009 sono fatti salvi dal comma 241.
Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie (Legge 191/2009, articolo 2, commi 10 e 11)	Il comma 10 proroga all'anno 2012 la detrazione Irpef spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (36% dell'onere sostenuto per un importo non superiore a 48.000 euro). Sono interessate dalla proroga le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie purché provvedano all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. Il comma 11 introduce, a regime, l'aliquota Iva agevolata al 10% per le prestazioni relative a interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati. L'applicazione definitiva dell'aliquota ridotta,

	normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, è compatibile con la disciplina comunitaria in quanto, con la direttiva n. 2009/47/Ce, i servizi ad alta intensità di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell'elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata.
Durc per gli esercenti del commercio ambulante (Legge 191/2009, articolo 2, comma 12)	Il comma 12 prevede che l'applicazione della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (Durc) al settore del commercio - esclusa in via generale per il solo commercio al dettaglio ambulante dal testo originario - sia invece richiesta nei casi definiti dalle regioni, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. In tal caso, le regioni possono altresì stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. Inoltre si prevede la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc.

Norma	Contenuto
Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo (Legge 191/2009, articolo 2, comma 26)	Il comma 26 esenta le vittime di atti di terrorismo, i loro superstiti, ascendenti e discendenti coinvolti in procedimenti penali, civili, amministrativi o contabili dipendenti da atti di terrorismo o stragi, dal pagamento dell'imposta di registro prevista per le parti in causa e di ogni altra imposta.
Difesa servizi Spa (Legge 191/2009, articolo 2, commi 27 e da 32 a 36)	I commi 27 e da 32 a 36 istituiscono la società Difesa Servizi Spa, ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa.
Uso dei marchi delle Forze armate (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 28 a 31)	I commi da 28 a 31 recano disposizioni in materia di tutela dei marchi e segni distintivi delle Forze armate, disciplinandone l'utilizzo attraverso contratti di sponsorizzazione e stabilendo le sanzioni per il loro uso illegittimo. È rimesso a un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione dei marchi, delle denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza oggetto di tutela ai sensi dei commi precedenti
Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (Legge 191/2009, articolo 2, comma 39)	Il comma 39 modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, (articolo 13, comma 3-bis, del DI 112/2008), circa la denominazione e la finalità del fondo - che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa - e le modalità da seguire per l'emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo.
Alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari (Legge 191/2009, articolo 2, comma 41)	Il comma 41 dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008. Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a

	disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub).
Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia (Legge 191/2009, articolo 2, comma 45)	Il comma 45 modifica l'articolo 2, comma 188, della legge finanziaria 2008, estendendo la possibilità di rinegoziazione con l'Agenzia ex Sviluppo Italia dei mutui che sono stati accesi dopo il 31 dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2008 in base alle disposizioni in materia di autoimprenditorialità.
Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa (Legge 191/2009, articolo 2, comma 47)	Il comma 47 estende alla Guardia di finanza la facoltà, già concessa dalla legge finanziaria 2006 al ministero della Difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi a oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa.
Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia (Legge 191/2009, articolo 2, comma 52)	Il comma 52, novellando l'articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, interviene in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. In particolare, il comma prevede siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse. Rispetto a tali beni, la disposizione riconosce un diritto di opzione prioritaria in sede di acquisto alle cooperative edilizie costituite dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e un diritto di prelazione agli enti locali di ubicazione dei beni. Le somme ricavate dalla vendita affluiscono al Fondo unico giustizia e sono successivamente riassegnate per il 50% al ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e per il restante 50% al ministero della Giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.
Contributo orfani vittime terrorismo e stragi (Legge 191/2009, articolo 2, comma 59)	Il comma 59 prevede l'elargizione di un contributo straordinario per l'anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice. In merito al profilo fiscale è disposta l'esenzione del contributo dall'Irpef e dalle relative addizionali

Norma	Contenuto
Carta elettronica (Legge 191/2009, articolo 2, comma 101)	Il comma 101 proroga al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale la carta nazionale dei servizi (Cns) e le altre carte elettroniche a essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica (Cie). Il comma modifica al tal fine l'articolo 37 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Somministrazione di lavoro (Legge 191/2009, articolo 2, commi 142 e 143)	I commi 142 e 143 intervengono in materia di somministrazione di lavoro, modificando i casi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione a tempo determinato e relative deroghe, nonché reintroducendo la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato, precedentemente abrogata dall'articolo 1, comma 46, della legge 247/2007.
Inserimento	I commi da 144 a 147 prevedono specifiche misure sperimentali finalizzate

<p>lavorativo di persone svantaggiate (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 144 a 147)</p>	<p>all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. In particolare, si prevede un incentivo economico a favore delle agenzie per il lavoro per ogni lavoratore intermediato che venga assunto. L'incentivo è legato alla fattispecie lavorativa conseguita. Tali incentivi sono riconosciuti anche agli operatori privati accreditati di cui all'articolo 7 del Dlgs 276/2003. Per tali finalità è autorizzata una spesa pari a 65 milioni di euro per il 2010. La gestione delle richiamate misure è affidata a Italia Lavoro Spa.</p>
<p>Lavoro accessorio (Legge 191/2009, articolo 2, commi 148 e 149)</p>	<p>I commi 148 e 149 apportano modifiche all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e ss. del Dlgs 276/2003. Inoltre, si precisa che il ricorso a tale fattispecie da parte di un committente pubblico o degli enti locali è consentito nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.</p>
<p>Apprendistato (Legge 191/2009, articolo 2, commi 154 e 155)</p>	<p>I commi 154 e 155 recano disposizioni in materia di apprendistato. Il comma 154 reca un finanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2010, di cui il 20% per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, di cui all'articolo 118, comma 16, della legge finanziaria 2001 (legge 388/2001). Il comma 155 interviene sulla retribuzione dell'apprendista, introducendo il comma 1-bis all'articolo 53 del Dlgs 276/2003. In particolare, si prevede che la contrattazione collettiva possa stabilire la richiamata retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché graduale in relazione all'anzianità di servizio.</p>
<p>Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile (Legge 191/2009, articolo 2, comma 159)</p>	<p>Il comma 159, modificando l'articolo 20, comma 2 del DI 78/2009, dispone, per l'anno 2010 l'effettuazione, da parte dell'Inps, di un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.</p>
<p>Banca del Mezzogiorno Spa (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 161 a 182)</p>	<p>I commi da 161 a 182 recano un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni. A tal fine si prevede un'articolata disciplina volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno Spa, società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all'uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l'acquisto di azioni, e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle Pmi anche con il supporto di intermediari finanziari. La banca potrà emettere obbligazioni la cui raccolta dovrà essere utilizzata per finanziare le Pmi che investono nel Mezzogiorno, ovvero specifici progetti infrastrutturali ivi collocati, nonché acquisire dalle banche aderenti mutui dalle Pmi del Mezzogiorno.</p>

Norma	Contenuto
<p>(segue) Banca del Mezzogiorno Spa (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 161 a 182)</p>	<p>Si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Al ministro dell'Economia è data la facoltà di autorizzare, con propri decreti, enti e società partecipate dal medesimo dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno.</p> <p>Si prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di Pmi del Mezzogiorno, si applica un'aliquota agevolata nella misura del cinque per cento.</p>
<p>Disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 183 a 188)</p>	<p>I commi da 183 a 188 dispongono la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, in relazione all'adozione di misure di contenimento della spesa da parte di tali enti, nonché dei contributi spettanti alle comunità montane.</p> <p>In particolare, il comma 183 dispone la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle province nell'importo di 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012 e di quelli spettanti ai comuni nell'importo di 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012. Tale riduzione è da porre in relazione alle misure di cui ai commi successivi. In particolare, i commi 184 e 185 dispongono, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e del numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali; il comma 186 prevede per i comuni e per le province l'obbligo di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, delle circoscrizioni comunali, della figura del direttore generale, dei consorzi di funzioni tra enti locali, nonché di procedere alla semplificazione delle giunte comunali dei comuni con meno di 3.000 abitanti. Il comma 187 prevede inoltre la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane, pari a complessivi 50 milioni di euro. In attesa dell'attuazione della legge 42/2009 sul federalismo fiscale, la norma, inoltre, dispone l'assegnazione del 30 per cento di tale contributo (circa 15 milioni di euro) in favore dei comuni montani. Ai fini della ripartizione di tale contributo, sono considerati montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra di 600 metri dal livello del mare.</p> <p>Le complessive riduzioni di spesa conseguenti alle disposizioni suddette confluiscono al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del ministero dell'Economia, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies del DI 5/2009 (comma 188).</p>
<p>Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 189 a 194)</p>	<p>I commi da 189 a 194 autorizzano il ministro della Difesa, al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili.</p>

<p>Concessioni autostradali (Legge 191/2009, articolo 2, comma 202)</p>	<p>Il comma 202, con due novelle all'articolo 8-duodecies del decreto legge 59/2008, convertito con modificazioni dalla legge 101/2008, reca alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali. La prima modifica è volta a estendere l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con l'Anas Spa fino alla data del 31 dicembre 2009. La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas Spa, entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari.</p>
<p>Stretto di Messina (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 203 a 205)</p>	<p>I commi 203 e 204 autorizzano la spesa di 470 milioni di euro per il 2012 quale contributo ad Anas Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 - di aumenti di capitale della Stretto di Messina Spa e novellano l'articolo 1, comma 1, della legge 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina Spa da parte dell'Anas Spa, delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina Spa attraverso l'introduzione di una soglia minima - pari al 51% - per la partecipazione dei citati soggetti. Il successivo comma 205 approva il II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 1158/1971.</p>

Norma	Contenuto
<p>Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 206 a 210)</p>	<p>I commi da 206 a 210 modificano alcune disposizioni in materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo limiti meno restrittivi nelle procedure di assunzioni di personale nei corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 2010-2012. In particolare, i commi 206 e 207 dispongono la non applicabilità, nelle assunzioni del richiamato personale, delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 102, della legge 244/2007 e all'articolo 66, comma 9 del DI 112/2008. Il comma 208 stabilisce che per il triennio 2010-2012, i corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo le modalità indicate nel comma 10 dello stesso articolo 66, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente. Il comma 209 autorizza, per le finalità di cui ai commi da 196 a 198, la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Infine, il comma 210 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 196 a 199, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011, si provveda, quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012, mediante la riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del DI n. 5 del 2009.</p>
<p>Spese per il rilascio di informazioni sul</p>	<p>Il comma 211 modifica l'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003) con la finalità di limitare le spese dello Stato per le prestazioni obbligatorie degli operatori sulla base delle richieste di intercettazioni e di</p>

traffico telefonico (Legge 191/2009, articolo 2, comma 211)	informazioni da parte dell'autorità giudiziaria. La novella prevede a tal fine la gratuità del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico fino all'adozione di un nuovo listino dei rimborsi, da adottare con decreto del ministro delle Comunicazioni.
Spese di giustizia (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 212 a 215)	<p>I commi da 212 a 215 intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al relativo testo unico (Dpr n. 115 del 2002).</p> <p>In particolare, il comma 212 limita l'ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato e interviene sulla disciplina del medesimo contributo. Viene eliminata l'esenzione: per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 euro); per il processo cautelare attivato in corso di causa; per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di opposizione a ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (articolo 23); per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di cassazione. La medesima disposizione prevede inoltre l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30).</p> <p>Il comma 213 stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il ministero della Giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal Tu 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data.</p> <p>Il comma 214 fa salva l'applicazione delle disposizioni del Dpr n. 115 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.</p> <p>In base al comma 215, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 203 sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al ministero della Giustizia con la finalità di finanziare: un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili; il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.</p>

Norma	Contenuto
Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 216 a 218)	<p>I commi da 216 a 218 perseguono finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna.</p> <p>Il comma 216, in particolare, novella l'articolo 36 del codice penale, sancendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del ministero della Giustizia.</p> <p>I commi 217 e 218 richiamano tali modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d'autore e in materia di responsabilità</p>

	amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell'ente a una sanzione interdittiva.
Edilizia carceraria (Legge 191/2009, articolo 2, comma 219)	Il comma 219 stanziava 500 milioni di euro - a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate - per l'attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all'aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall'articolo 44-bis del Dl 207/2008 (convertito dalla legge 14/2009).
Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia (Legge 191/2009, articolo 2, comma 220)	Il comma 220 prevede che il ministero della Giustizia stipuli con le regioni - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria - convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell'economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas).
Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria (Legge 191/2009, articolo 2, comma 221)	Il comma 221 prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 201, 202 e da 206 a 208 affluiscono al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del Dl n. 5 del 2009 e sono destinati alle spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.
Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche (Legge 191/2009, articolo 2, comma 222)	Il comma 222 prevede specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.
Alienazione immobili dello Stato (Legge 191/2009, articolo 2, comma 223)	Il comma 223 dispone che l'Agenzia del demanio può alienare gli immobili statali con trattativa privata o mediante procedure concorsuali, secondo il valore degli immobili messi in vendita.
Accordi quadro Consip (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 225 a 227)	I commi da 225 a 227 recano norme relative agli Accordi quadro stipulati da parte di Consip Spa in qualità di stazione appaltante ai sensi del Codice sugli appalti, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici di appalti di lavori, servizi e forniture possono fare ricorso - per l'acquisto di beni e servizi - ai suddetti accordi quadro stipulati da Consip Spa, ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai suddetti accordi quadro.
Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia dell'Aquila (Legge 191/2009, articolo 2, comma 228)	Il comma 228 introduce, in via transitoria per l'anno 2010, la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell'Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell'Irpef e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20%. Il beneficio spetta in presenza dei seguenti requisiti: il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 (cosiddetti canoni concordati); le parti contraenti devono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione;

l'immobile, situato nella provincia aquilana, deve essere destinato a uso abitativo.

Norma	Contenuto
Rivalutazione terreni e partecipazioni (Legge 191/2009, articolo 2, commi 229 e 230)	Il comma 229 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni includendo nell'ambito di applicazione i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2008. Conseguentemente, differisce dal 31 ottobre 2008 al 31 ottobre 2010 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima. Il comma 230 stabilisce che le entrate derivanti dalla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del Dl n. 5 del 2009.
Recupero somme dovute all'erario dagli enti locali (Legge 191/2009, articolo 2, comma 231)	Il comma 231 prevede, a far data dal 10 gennaio 2010, la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme ancora dovute all'erario dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 289/2002 (Legge finanziaria per il 2003), con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. A tal fine, il ministero dell'Interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo. La misura è volta a garantire il completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti di alcuni enti locali, per i quali - a motivo della insufficienza dei trasferimenti a essi spettanti negli anni 1999 e seguenti - non era stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche norme di legge, attributive di quote equivalenti di entrate proprie.
Progetti prioritari nell'ambito dei corridoi europei Ten-T (Legge 191/2009, articolo 2, commi da 232 a 234)	I commi 232-234 introducono la nozione di "lotto costruttivo" nella realizzazione di progetti prioritari, nell'ambito dei corridoi europei Ten-T, inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro e tempi di realizzazione superiore a quattro anni, da individuarsi con Dpcm. Il Cipe può autorizzare tali progetti, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, a condizione che il costo sia integralmente finanziato, che sia allegata una relazione recante le fasi di realizzazione dell'opera, il cronoprogramma dei lavori e i fabbisogni annuali, e che l'affidatario dei lavori rinunci a pretese risarcitorie connesse ad eventuali mancati finanziamenti dei lotti successivi. Il comma 233 prevede che il Cipe, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno di finanziare integralmente l'opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Ai sensi del comma 234, dei progetti deve essere fornita specifica indicazione nell'Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Messa in sicurezza degli edifici scolastici (Legge /2009, articolo 2, comma 239)	Il comma 239 reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento antisismico delle scuole. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti nonché per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino a un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle risorse previste ai sensi dell'articolo 7-bis del Dl 137/2008.

<p>Piani straordinari per il rischio idrogeologico (Legge 191/2009, articolo 2, comma 240)</p>	<p>Il comma 240 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal ministero dell'Ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse - pari a 1 miliardo di euro - già assegnate dalla delibera Cipe 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.</p>
<p>Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti (Legge 191/2009, articolo 2, comma 241)</p>	<p>Il comma 241 dispone un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo maggiori risorse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l'attuazione delle legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità.</p>
<p>Effetti del decreto legge n. 168 del 2009 (Legge 191/2009, articolo 2, comma 251)</p>	<p>Il comma 251 reca disposizione dirette a conservare la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e a rendere salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto dal decreto legge 168/2009, entrato in vigore il 24 novembre 2009.</p>
<p>Copertura degli oneri correnti ed entrata in vigore (Legge 191/2009, articolo 2, comma 252 e 253)</p>	<p>Il comma 252 afferisce alle modalità di copertura della legge finanziaria 191/2009. Il comma 253 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio 2010.</p>